

Allegato A alla DGR n. ____ del 22 luglio 2024

Regolamento relativo al Concorso regionale
“Viaggi della Memoria per la Scuola” – anno scolastico 2024/2025

Articolo 1 – Premio *“Viaggi della Memoria per la Scuola” – anno scolastico 2024/2025*

1. La Giunta regionale, in attuazione della legge regionale n. 10/2022, indice il Concorso *“Viaggi della Memoria per la Scuola” – anno scolastico 2024/2025* per lo svolgimento di visite didattiche in presenza o in modalità virtuale presso uno dei *“Luoghi della Memoria”* del territorio regionale, nazionale o estero da parte degli studenti e del personale docente degli Istituti scolastici e delle Istituzioni formative lombarde (CFP) che erogano Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
2. Il Concorso, che riconosce un contributo economico (di seguito denominato *“Premio”*) erogato dalla Regione a titolo di compartecipazione, è volto a promuovere la realizzazione – da parte degli Istituti scolastici e formativi lombardi (anche in partenariato con gli Enti locali ed altri Enti, Associazioni ed Organizzazioni senza scopo di lucro, presenti sul territorio) – di iniziative progettuali che valorizzino percorsi di studio e conoscenza e che propongano riflessioni sugli avvenimenti storici del Novecento, con riferimento ad eventi, personalità, simboli, temi specifici o luoghi regionali, nazionali ed internazionali, fornendo chiavi di lettura del passato e del presente.
3. In considerazione dei recenti accadimenti a livello internazionale, per il Concorso *“Viaggi della Memoria per la Scuola” – anno scolastico 2024/2025* si individua il macrotema: *“Conoscere la storia per evitare la guerra”*.
4. Le iniziative devono essere finalizzate a:
 - preservare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria dei drammatici eventi correlati alla storia italiana ed europea del Novecento;
 - valorizzare il ruolo e l'attività dei luoghi della Memoria;
 - promuovere una riflessione sul significato della memoria per la comprensione del presente e per sviluppare e consolidare le competenze di cittadinanza;
 - far crescere tra le giovani generazioni la consapevolezza dei valori universali di libertà, uguaglianza, democrazia e partecipazione democratica;
 - promuovere il contrasto a ogni forma di autoritarismo, totalitarismo, negazionismo nonché di pregiudizio, razzismo, xenofobia e violenza.
5. Le proposte progettuali devono intendersi come elaborati predisposti dagli studenti, con l'intento di conoscere determinati, luoghi avvenimenti e testimoni della storia del Novecento, che saranno oggetto di visita, incontro e conoscenza personale. Gli elaborati devono:

- a. motivare la scelta dell'iniziativa proposta, correlandola al percorso di studi ovvero ad uno specifico interesse per la tematica individuata;
 - b. evidenziare l'obiettivo che gli studenti si prefiggono di raggiungere attraverso il "Viaggio della Memoria";
 - c. descrivere le attività, gli strumenti e le modalità previste per valorizzare il ruolo dei "Luoghi della Memoria".
6. Il Concorso "*Viaggi della Memoria per la Scuola*" – anno scolastico 2024/2025 si articola in due linee di intervento:
- linea A: progetti di valorizzazione dei "Luoghi della Memoria" presenti sul territorio regionale;
 - linea B: progetti di valorizzazione dei "Luoghi della Memoria" sul territorio nazionale o all'estero.
- I progetti dovranno prevedere obiettivi, attività e impatto sociale interamente sviluppati in coerenza con la territorialità individuata sulla base della linea di concorso scelta.
7. La somma che la Regione destina al Concorso "*Viaggi della Memoria per la Scuola*" – anno scolastico 2024/2025 è pari ad euro 200.000,00.
8. Il Premio del Concorso è assegnato ai venti migliori progetti, presentati dalle Istituzioni scolastiche o dalle Istituzioni formative (CFP) su una delle due linee di intervento, sviluppati da gruppi di studenti (con un minimo di due studenti).
9. Per ogni linea di intervento, ai vincitori saranno assegnati i seguenti Premi:
- euro 20.000,00 al 1° gruppo classificato;
 - euro 15.000,00 al 2° gruppo classificato;
 - euro 11.000,00 al 3° gruppo classificato;
 - euro 7.500,00 dal 4° al 10° gruppo classificato.
10. Il Premio sarà assegnato all'Istituzione scolastica o formativa di appartenenza degli studenti vincitori, che li potrà utilizzare per:
- realizzare il viaggio o l'iniziativa presentata;
 - realizzare ulteriori attività di approfondimento e sviluppo correlate al progetto, con il diretto coinvolgimento degli studenti vincitori e/o di altri studenti della classe/Istituto scolastico o formativo.
11. Regione Lombardia destina una somma di euro 3.000,00 in favore dell'Istituzione scolastica – individuata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (di seguito, USR) – a titolo di rimborso spese per la funzione di liquidazione del Premio.
12. L'importo complessivo di euro 200.000,00 è trasferito in un'unica soluzione all'Istituzione scolastica o formativa che provvede a svolgere la funzione di liquidazione del Premio ai singoli Istituti scolastici e CFP vincitori.
13. La Regione si riserva di non assegnare il Premio qualora le proposte pervenute non siano giudicate idonee a soddisfare lo scopo del Concorso.

Articolo 2 – Soggetti destinatari

I soggetti destinatari del Concorso denominato "*Viaggi della Memoria per la Scuola*" – anno scolastico 2024/2025 sono:

- a. studenti iscritti e frequentanti le classi quinte delle scuole primarie, le classi terze delle Scuole secondarie di primo grado e le classi dell'ultimo triennio delle Scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, aventi sede in Lombardia, e relativo personale docente;
- b. studenti iscritti e frequentanti le Classi terze e quarte dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), presenti sul territorio lombardo, e relativo personale docente.

Articolo 3 – Giuria

1. Per la selezione dei vincitori del Concorso “*Viaggi della Memoria per la Scuola*” – anno scolastico 2024/2025, è individuata una Giuria, quale organo straordinario e temporaneo. Tale organo si configura come un collegio imperfetto.
2. La Giuria, sulla base dei contenuti e dei criteri definiti ai successivi articoli 6 e 7 del presente Regolamento, esaminerà e valuterà le proposte pervenute, assegnando i Premi alle 20 migliori progettualità.
3. La Giuria, come definito all'articolo 6 dell'Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e USR, approvato con DGR n. 417/2023, è nominata dall'USR e sarà composta da 9 componenti, come segue:
 - due componenti designati dalla Regione, in rappresentanza della Direzione generale competente in materia di Istruzione e Formazione Professionale;
 - due componenti designati dall'USR, uno dei quali sarà il coordinatore della Giuria;
 - due componenti individuati dall'USR tra i docenti delle Scuole secondarie;
 - due componenti individuati dalla Regione tra i docenti delle Istituzioni formative dell'Istruzione e Formazione Professionale;
 - un componente nominato dall'USR tra Soggetti, esterni al mondo delle Istituzioni scolastiche e formative, che si sono distinti per l'impegno culturale nella diffusione della memoria, mediante – ad esempio – la pubblicazione di libri o l'organizzazione di iniziative pubbliche sul tema della memoria novecentesca o che hanno pregressa esperienza nell'organizzazione, sul tema, di iniziative per le Scuole.
4. La nomina a componente della Giuria di selezione è preclusa a coloro che sono stati condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione nonché quando, per qualsiasi tipo di reato, producano disdoro all'immagine della Regione.
5. La nomina a componente della Giuria di selezione è altresì preclusa a coloro che sono in conflitto di interesse rispetto agli studenti partecipanti ed ai relativi Istituti di appartenenza di questi ultimi.
6. Il procedimento per l'individuazione dei giurati sarà a cura di USR, che – previa valutazione dei requisiti – procederà con proprio atto alla costituzione della Giuria di selezione.
7. Decadono dal ruolo di componenti della Giuria coloro che, successivamente alla nomina, siano stati condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione o si trovino in situazioni di conflitto di interessi nonché quando, per qualsiasi tipo di reato, producano disdoro all'immagine di Regione Lombardia, così come in ipotesi di violazione dei principi di riservatezza, indipendenza e trasparenza.
8. Non sono previsti compensi per i componenti della Giuria.

Articolo 4 – Presentazione delle candidature

1. Possono presentare la candidatura al Concorso “*Viaggi della Memoria per la Scuola*” – anno scolastico 2024/2025:
 - a) le scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado, statali e paritarie, aventi sede in Lombardia;
 - b) le Istituzioni formative (CFP) iscritte nella sezione A dell'Albo dei Soggetti accreditati (di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 19/2007), che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP), presenti sul territorio lombardo.
2. I soggetti ammessi a presentare i progetti possono organizzarsi in partenariato con altre Istituzioni scolastiche statali o paritarie o con Autonomie locali ed altri Enti, Associazioni, Organizzazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio della Regione.

3. I soggetti del partenariato dovranno partecipare almeno ad una delle attività di progettazione, organizzazione e/o realizzazione del progetto;
4. Ogni Istituzione scolastica o formativa può presentare un solo progetto, come soggetto singolo oppure come capofila di un partenariato, fermo restando che i progetti dovranno riferirsi all'anno scolastico 2024/2025.
5. **La candidatura al Concorso regionale** dovrà essere presentata a partire **dal 1° ottobre 2024** fino **al 27 gennaio 2025, esclusivamente** tramite la trasmissione per Posta Elettronica Certificata (PEC) **all'indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it**.

La candidatura dovrà essere indirizzata a Regione Lombardia - U. O. Istruzione, parità educativa e filiera formativa - utilizzando il modulo di presentazione della candidatura e la relativa scheda tecnica di progetto (allegati A1 e A2 al presente Regolamento).

L'allegato A1 - Modulo di presentazione della candidatura per il concorso regionale "viaggi della memoria per la scuola" – anno scolastico 2024/2025 - dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Istituzione scolastica o formativa, che presenta la candidatura, con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

Regione Lombardia si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni fornite.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di € 16,00, ad eccezione dei casi di esenzione previsti dal DPR n. 642/1972 allegato B art. 11.

Le domande pervenute con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Avviso non potranno essere accolte e verranno dichiarate inammissibili ed escluse.

Articolo 5 – Valutazione delle candidature

1. La valutazione delle proposte progettuali pervenute prevede:
 - un'istruttoria formale, relativa alla verifica dei requisiti soggettivi ed alla completezza documentale, a cura del Responsabile del Procedimento;
 - una valutazione di merito, a cura della Giuria di selezione, di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento.
2. L'assegnazione del Premio avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria, mediante l'esame delle candidature pervenute, tenendo in considerazione l'adequatezza delle stesse rispetto ai contenuti ed ai criteri descritti ai successivi articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Gli esiti della valutazione e la pubblicazione dei vincitori saranno effettuati entro il mese di aprile.

Articolo 6 – Contenuti delle proposte progettuali

1. Gli elaborati proposti possono riguardare qualsiasi ambito correlato al tema del Concorso e devono contenere i seguenti elementi:
 - titolo dell'iniziativa proposta;
 - descrizione dell'iniziativa proposta; ad esempio, il "Viaggio" può essere proposto attraverso la progettazione e la realizzazione di:
 - un viaggio o una visita virtuale nel "Luogo della Memoria" prescelto;

- una visita ad un archivio storico, con la realizzazione di un prodotto di comunicazione che trasmetta i valori sottostanti la conoscenza dei "*Luoghi della Memoria*";
- una cerimonia di commemorazione, una lapide commemorativa o la progettazione di un monumento;
- un'opera in forma grafica (illustrazione, murales etc.) o in forma o video (video informativi);
- un'intervista con un superstite, con un suo familiare o con uno storico che ha studiato quell'episodio o quella personalità;
- qualsiasi altra proposta di forma progettuale o espressiva, fisica o virtuale, che risponda al tema ed agli obiettivi del Concorso;
- motivazioni alla base della proposta progettuale e descrizione dei relativi obiettivi nonché delle attività, degli strumenti e delle modalità previste per valorizzare il ruolo dei *Luoghi della Memoria*;
- numero degli studenti coinvolti nell'attività progettuale e potenziali ulteriori destinatari raggiunti attraverso prodotti/azioni conseguenti;

Articolo 7 – Criteri di valutazione delle proposte progettuali

1. Possono partecipare alla selezione, tramite il meccanismo della candidatura, tutti gli elaborati con un contenuto coerente con quanto previsto al precedente articolo. 6.
2. Le proposte saranno valutate secondo la loro originalità, la coerenza con la tematica del Concorso, le motivazioni che hanno spinto gli studenti a candidarsi e l'impatto sociale del progetto.
3. Nello specifico, gli elaborati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
 - a. coinvolgimento di un Istituto scolastico o formativo in un viaggio/iniziativa/progetto oggetto del Concorso, dando priorità agli Istituti coinvolti per la prima volta;
 - b. coerenza con le finalità stabilite dalla legge regionale 10/2022 e specifica indicazione degli obiettivi, finalità, azioni e output dell'iniziativa;
 - c. motivazione alla base della proposta e che hanno spinto la Scuola ed il proprio gruppo di studenti a partecipare al Concorso;
 - d. livello di dettaglio, di chiarezza del progetto e originalità della proposta; completezza nella descrizione delle attività, degli strumenti e delle modalità previste per valorizzare il ruolo dei *Luoghi della Memoria*;
 - e. impatto sociale della proposta in funzione degli strumenti divulgativi e di comunicazione previsti per la diffusione del progetto e loro innovatività;
 - f. composizione e qualità del partenariato, se presente, rispetto all'iniziativa proposta e modalità di partecipazione alle attività previste dal progetto;

Tali elementi devono essere evidenziati nella scheda tecnica di progetto (allegato A2) e saranno valutati dalla Giuria.

Articolo 8 – Trattamento dei dati

Regione Lombardia, nell'ambito del procedimento per l'assegnazione del Premio "*Viaggi della Memoria per la Scuola*" – anno scolastico 2024/2025, rende apposita informativa per il Trattamento dei dati personali di cui agli articoli 13 e 14 del REG UE 2016/679 a tutti i soggetti coinvolti nella procedura di selezione quali: componenti della Giuria, Istituzioni scolastiche e formative.